



COMUNE DI TORNACO
Provincia di Novara

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 121

OGGETTO: Scioglimento anticipato consensuale della Convenzione di segreteria con i Comuni di Mezzomerico (NO) e Nibbiola (NO) e contestuale approvazione della nuova Convenzione di segreteria con i Comuni di Nibbiola (NO) e San Nazzaro Sesia (NO) per lo svolgimento delle funzioni di Segreteria in forma associata.

L'anno **Duemiladodici**, addì **29** del mese di **Novembre** alle ore **21,00** presso la Sala Consiliare di Via Marconi 2, convocato con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione **STRAORDINARIA** ed in seduta pubblica di 1^a convocazione, il **CONSIGLIO COMUNALE**.

| Cognome e nome | | Pres. | Ass. |
|-------------------------|---------------|-----------|----------|
| 1. Sarino Gaudenzio | Sindaco | X | |
| 2. Caldarelli Giovanni | Consigliere | X | |
| 3. Caleffi Roberto | Consigliere | X | |
| 4. Grassullo Stefania | Consigliere | X | |
| 5. Gadani Francesco | Consigliere | X | |
| 6. Saino Santino | Consigliere | X | |
| 7. Cucchetti Chiara | Consigliere | | X |
| 8. Gastaldi Glauco | Consigliere | | X |
| 9. Caccia Federico | Consigliere | X | |
| 10. Cremona Giuseppe | Consigliere | X | |
| 11. Mazzino Evandro | Consigliere | X | |
| 12. Dellavesa Renato | Consigliere | X | |
| 13. Gerbino Pierantonio | Consigliere | | X |
| | Totale | 10 | 3 |

Assiste all'adunanza il Segretario comunale Dott. Giuseppe Vinciguerra, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Gaudenzio Sarino, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentito il Sindaco, il quale introduce la discussione,

Premesso:

- Che con deliberazione C.C. n. 85 del 22/09/2011 è stata approvata la Convenzione con i Comuni di Mezzomerico (NO) e Nibbiola (NO) per la gestione in forma associata dell'Ufficio del Segretario comunale;

Richiamato:

- l'art. 3, co. 1, della precitata Convenzione di Segreteria comunale tra i Comuni di Mezzomerico, Tornaco, e Nibbiola, ai sensi del quale la Convenzione *de qua* è da intendersi valida fino alla data del 31.07.2014;
- il successivo comma 3, del medesimo art. 3, ove, al n. 1), ove si prevede che la Convenzione potrà essere sciolta anticipatamente per scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati da tutti i Comuni convenzionati;

Ritenuto opportuno, per quanto sopra,:

- procedere allo scioglimento della Convenzione di Segreteria attualmente in essere;
- provvedere, al fine di garantire la continuità del servizio e nell'ottica di mantenere in equilibrio economico il Bilancio di previsione, addivenire alla stipulazione di una nuova convenzione per la gestione in forma associata dell'Ufficio del Segretario comunale;

Verificata la disponibilità in tal senso dei Comuni di Nibbiola (NO) e San Nazzaro Sesia (NO) e fissate, in accordo con i medesimi, le rispettive necessità in termini di servizio e di disponibilità economica;

Visto lo schema di Convenzione per la gestione in forma associata dell'Ufficio del Segretario comunale con i Comuni di Nibbiola (NO) e San Nazzaro Sesia (NO), allegata al presente atto, del quale la medesima costituisce parte integrante e sostanziale;

Visti i pareri favorevoli espressi dai competenti Responsabili di Servizio, secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 267/2000 e *ss.mm.ii.*,

Visti il D.lgs. n. 267/2000 e *ss.mm.ii.*, il D.P.R. n. 465/1997, il CCNL dei Segretari comunali e provinciali approvato in data 16/05/2001 e *ss.mm.ii.* (da ultimo, CCNL dei Segretari comunali e provinciali approvato in data 01/03/2011);

Osservata la competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2 lett. *c)* e combinato art. 98 del D.Lgs. n. 267/2000 e *ss.mm.ii.*;

Sentiti i seguenti interventi:

- il Sindaco, il quale si sofferma brevemente ad illustrare la proposta deliberativa resa agli atti, dando atto del subentrare del Comune di San Nazzaro Sesia al Comune di Mezzomerico, del nuovo ruolo di Comune capo Convenzione che

assumerà il Comune di Tornaco, nonché della nuova percentuale di riparto dei connessi oneri finanziari;

- il Segretario comunale, che, su invito del Sindaco, chiarisce che la cessazione degli effetti della Convenzione attualmente in essere scaturisce da uno scioglimento consensuale dei tre Comuni attualmente convenzionati, e si avrà al 31.12.2012, facendo altresì presente che la nuova Convenzione - subordinatamente ai necessari provvedimenti autorizzativi - avrà effetto con decorrenza 01.01.2013.

A seguito del venire meno degli interventi, su proposta del Sindaco,

CON voti:

presenti: 10.

favorevoli: 10.

contrari: =.

astenuti: =.

DELIBERA

1) di procedere allo scioglimento anticipato consensuale della Convenzione di Segreteria con i Comune di Mezzomerico (NO) e Nibbiola (NO), già approvata con deliberazione n. C.C. n. 85 del 22/09/2011, i cui effetti cesseranno in data 31.12.2012;

2) di approvare contestualmente lo schema di Convenzione per la gestione in forma associata dell'Ufficio del Segretario comunale con i Comuni di Nibbiola (NO) e San Nazzaro Sesia (NO), allegata al presente atto, del quale la medesima costituisce parte integrante e sostanziale, i cui effetti avranno inizio con decorrenza 01.01.2013;

3) di autorizzare contestualmente il Sindaco alla sottoscrizione della stipulanda nuova Convenzione di Segreteria;

3) di trasmettere copie della presente deliberazione ai Comuni di Mezzomerico, in quanto capofila della Convenzione risolta, ed ai Comuni di Nibbiola (NO) e di San Nazzaro Sesia (NO), in quanto aderenti a quella in corso di stipulazione, nonché alla Prefettura-U.T.G. di Torino, presso gli uffici dell'Ex-Agenzia Autonoma per la Gestione Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, per gli atti di rispettiva competenza.

Su proposta ulteriore del Sindaco,

Con successiva votazione:

presenti: 10; favorevoli: 10; contrari: =; astenuti: =.

DELIBERA

- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e *ss.mm.ii.*, stante l'urgenza di provvedere agli atti necessari alla nomina del nuovo Segretario comunale.

=====

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e/o contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18/8/2000 n. 267.

Il responsabile del servizio
F.to Giuseppe Vinciguerra

Il responsabile servizio finanziario
F.to Liviana Righetti

=====
Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Gaudenzio Sarino

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Giuseppe Vinciguerra

Relazione di pubblicazione e dichiarazione di esecutività

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio del Comune, nelle forme di legge, per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 7/12/2012

Trascorso il decimo giorno dalla data di pubblicazione sopra riportata, la medesima è definitivamente esecutiva, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 3, d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Giuseppe Vinciguerra

Eseguibilità

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 134, comma 4, d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., la presente deliberazione è immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Giuseppe Vinciguerra

=====
Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Tornaco 29/11/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Giuseppe Vinciguerra

**CONVENZIONE TRA I COMUNI DI TORNACO (NO), NIBBIOLA (NO) E SAN
NAZZARO SEISA (NO) PER L'UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE**

L'anno Duemiladodici, il giorno del mese di, presso la sede del Comune di Tornaco, tra:

- il Comune di Tornaco, c.f., con sede in, Tornaco (NO), di classe IV, legalmente rappresentato dal Sindaco *pro tempore* Gaudenzio Sarino,
- il Comune di Nibbiola, c.f., con sede in, Nibbiola (NO), di classe IV, legalmente rappresentato dal Sindaco *pro tempore* Giuseppe Rubini,
- il Comune di San Nazzaro Sesia, c.f., con sede in, San Nazzaro Sesia (NO), di classe IV, legalmente rappresentato dal Sindaco *pro tempore* Stefano Zanzola,

premessi che:

- con d.C.C. n. del, dichiarata immediatamente eseguibile, il Comune di Tornaco ha approvato la stipulazione della presente Convenzione per la gestione associata dell'Ufficio del Segretario comunale a partire dal 01/01/2013, ai sensi dell'art. 98, comma 3, d.lgs. n. 267/2000 e *ss.mm.ii.* e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10, d.P.R. n. 465/1997, contestualmente autorizzando il Sindaco alla sottoscrizione dell'atto;
 - con d.C.C. n. del, dichiarata immediatamente eseguibile, il Comune di Nibbiola ha approvato la stipulazione della presente Convenzione per la gestione associata dell'Ufficio del Segretario comunale a partire dal 01/01/2013, ai sensi dell'art. 98, comma 3, d.lgs. n. 267/2000 e *ss.mm.ii.* e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10, d.P.R. n. 465/1997, contestualmente autorizzando il Sindaco alla sottoscrizione dell'atto;
 - con d.C.C. n. del, dichiarata immediatamente eseguibile, il Comune di San Nazzaro Sesia ha approvato la stipulazione della presente Convenzione per la gestione associata dell'Ufficio del Segretario comunale a partire dal 01/01/2013, ai sensi dell'art. 98, comma 3, d.lgs. n. 267/2000 e *ss.mm.ii.* e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10, d.P.R. n. 465/1997, contestualmente autorizzando il Sindaco alla sottoscrizione dell'atto;
- si conviene e stipula quanto nel seguito, con effetto immediato dalla sottoscrizione delle parti.

Art. 1 – Oggetto e finalità

I Comuni di Tornaco, Nibbiola e San Nazzaro Sesia stipulano la presente Convenzione, avente ad oggetto la gestione in forma associata dell'Ufficio del Segretario comunale, prevedendo che un unico Segretario comunale svolga le proprie funzioni in tutti gli Enti, con le seguenti finalità:

- a) ottenere un significativo risparmio della relativa spesa,
- b) mantenere costante il livello di integrazione amministrativa fra Enti limitrofi,
- c) garantire, comunque, la piena funzionalità dell'Ufficio.

Art. 2 – Comune capo Convenzione

Il Comune di Tornaco assume la veste di Comune capo Convenzione.

Spetta al Comune capo Convenzione l'espletamento di tutti gli atti amministrativi relativi al rapporto funzionale con il Segretario comunale, ivi comprese la nomina e revoca del Segretario comunale da parte del Sindaco.

La nomina e la revoca dovranno essere precedute dall'acquisizione del parere scritto degli altri Sindaci, da trasmettere entro dieci giorni dalla richiesta; in assenza di tale parere nei termini suddetti, il Sindaco del Comune capo Convenzione potrà procedere senza ulteriori formalità.

Qualora la revoca debba essere adottata per violazione dei doveri d'ufficio concretizzatasi presso Comune diverso dal capo Convenzione, gli adempimenti previsti dall'art. 15, comma 5, D.P.R. n. 465/97, con esclusione del provvedimento di revoca, sono adottati dal Comune in cui è stata commessa la violazione stessa; la deliberazione della Giunta comunale con la quale viene proposta la revoca del Segretario viene trasmessa, entro trenta giorni, al Sindaco del Comune capo Convenzione, affinché adotti il provvedimento finale di revoca o di diniego.

Salvo quanto disposto nell'atto deliberativo n. 113/2001 del C. d. A. dell'Agenzia Nazionale per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, si osserveranno, in materia, comunque le disposizioni di cui agli atti deliberativi n. 150/99 e 164/2000 dell'Agenzia Segretari Comunali.

Art. 3 – Durata e scioglimento

La presente convenzione è da intendersi valida fino alla data del 31/07/2014.

Non è previsto il tacito rinnovo, tuttavia nei trenta giorni precedenti il termine naturale, la Convenzione potrà essere prorogata, con semplice concorde deliberazione in tal senso da parte dei Consigli comunali degli Enti interessati, nella quale sarà stabilito il nuovo termine.

La Convenzione potrà, altresì, essere sciolta anticipatamente per una delle seguenti cause:

- 1) scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati da tutti i Comuni convenzionati;
- 2) recesso unilaterale di un Comune diverso dal Comune capo Convenzione, al fine di consentire al Sindaco l'esercizio della facoltà di nomina del Segretario comunale in caso di elezioni amministrative, in applicazione del d.P.R. n. 465/97, da adottare con atto deliberativo consiliare e con preavviso di almeno trenta giorni;

3) recesso unilaterale di un Comune diverso dal Comune capo Convenzione, in caso di nomina o revoca effettuata dal Sindaco del Comune capo Convenzione in contrasto con parere negativo espresso dal Sindaco del Comune recedente, da adottare con atto deliberativo consiliare e con preavviso di almeno trenta giorni.

Nei casi di recesso unilaterale, i Sindaci dei Comuni rimasti possono:

- a) mantenere in essere la Convenzione; in tal caso, le quote di spesa spettanti al Comune recedente vengono ripartite sugli altri Comuni in modo proporzionale alle quote stabilite con la presente convenzione;
- b) recedere dalla Convenzione, con atto deliberativo consiliare, con preavviso di almeno trenta giorni; in tal caso, il Segretario comunale resta in servizio presso il Comune capo Convenzione.

Art. 4 – Gestione dell'Ufficio

Le prestazioni lavorative del Segretario comunale sono articolate in modo da assicurare il corretto funzionamento presso ciascun Comune, per un numero di ore lavorative proporzionale alle dimensioni degli apparati burocratici degli Enti.

Il calendario sarà stabilito in accordo tra i Sindaci dei Comuni, sentito il Segretario comunale e potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio; ai sensi dell'art. 19 del vigente CCNL dei Segretari comunali e provinciali, in ogni caso, i tempi di lavoro saranno correlati in modo flessibile alle esigenze connesse all'espletamento dell'incarico, in relazione agli obiettivi ed ai programmi da realizzare.

In caso di vacanza, assenza o impedimento del Segretario titolare della sede convenzionata, le funzioni di Segretario della Convenzione verranno assunte da altro Segretario in disponibilità o titolare di diversa sede, incaricato dall'Agenzia per la Gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali, eventualmente previa indicazione da parte del Sindaco del Comune capo Convenzione, salva la possibilità per il Sindaco del Comune capo Convenzione di nominare il supplente tra i dirigenti ovvero tra le figure apicali in servizio nei Comuni convenzionati, purché in possesso dei requisiti di cui all'art. 98, comma 5, d. lgs. n. 267/2000.

Ove ritenuto necessario od opportuno, ciascuno dei Sindaci dei Comuni convenzionati può richiedere, con preavviso di almeno dieci giorni, un incontro con tutti gli altri Sindaci e con il Segretario comunale, al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di Segreteria comunale e la puntuale esecuzione della presente Convenzione.

Art. 5 – Rapporti finanziari ed economici

Il Comune capo Convenzione provvede all'erogazione dell'intero trattamento economico fondamentale del Segretario Comunale, così come determinato dagli artt. 37 e seguenti del CCNL dei Segretari comunali e provinciali approvato in data 16/05/2001 e *ss.mm.ii.* (da ultimo, CCNL dei

Segretari comunali e provinciali approvato in data 01/03/2011), nonché al versamento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e di quanto altro attiene al servizio convenzionato, ivi compresa - al ricorrere delle relative condizioni - l'applicazione del meccanismo di allineamento stipendiale (cd. "galleggiamento") previsto dall'art. 41, co. 5, CCNL dei Segretari comunali e provinciali del 16.05.2011, nonché alla erogazione del rimborso spese per gli spostamenti tra i Comuni convenzionati, per i quali si autorizza l'uso del mezzo proprio, dietro presentazione di nota analitica trimestrale a cura del Segretario stesso, calcolato come prodotto tra la distanza chilometrica più breve che separa i Comuni convenzionati tra i quali si è svolto lo spostamento, secondo il sito internet "Google Maps", e la quinta parte del prezzo medio corrente della Benzina "verde" nel trimestre, escludendosi, in ogni caso, il rimborso del tragitto fra Comuni convenzionati ed abitazione del Segretario.

La riscossione da parte del Comune capo Convenzione delle quote di spesa poste a carico degli altri Comuni avviene trimestralmente, su presentazione di apposita nota da parte dell'Ufficio finanziario, secondo le seguenti percentuali:

- a) 38,89 % (trentotto virgola ottantanove per cento) a carico del Comune di Tornaco;
- b) 33,33 % (trentatre virgola trentatre per cento) a carico del Comune di Nibbiola;
- c) 27,78 % (ventisette virgola settantotto per cento) a carico del Comune di San Nazzaro Sesia.

La quota di spettanza deve essere liquidata al Comune capo Convenzione entro i trenta giorni successivi; sui ritardati pagamenti sono dovuti gli interessi legali.

Gli eventuali compensi riconosciuti a titolo di maggiorazione per funzioni aggiuntive, conferite dai Sindaci a norma della vigente disciplina legislativa e contrattuale, sono ad esclusivo carico dell'Ente che ha conferito l'incarico.

I diritti di segreteria per l'attività di rogito, da erogarsi nel rispetto delle vigenti norme di legge e contrattuali, sono ad esclusivo carico del Comune nel cui interesse è stata svolta l'attività.

Le missioni svolte nell'interesse di un solo Comune sono a carico dell'Ente interessato.

Per il periodo di reggenza o supplenza, al Segretario incaricato spetta un compenso in misura pari al 25% della retribuzione complessiva in godimento, ai sensi del C.C.I.R. del 26 giugno 2009; detto compenso e le altre spese relative ai giorni di effettiva supplenza/reggenza, sono ripartiti tra i Comuni in base alle percentuali indicate al comma 2 del presente articolo.

Art. 6 – Classe della Convenzione

La presente Convenzione, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di classificazione dei Comuni ai fini dell'assegnazione del Segretario comunale, è classificata in classe IV (popolazione inferiore a 3.000 abitanti), essendo la composizione demografica dei tre Comuni al 31/12/2011 la seguente:

- Tornaco n. abitanti;
 - Nibbiola n. abitanti;
 - San Nazzaro Sesia n. abitanti;
- pertanto, in totale: n. abitanti.

Art. 7 – Norme finali

Per quanto non previsto nella presente Convenzione trovano applicazione le disposizioni di legge e del CCNL dei Segretari comunali e provinciali, le deliberazioni dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, i decreti della Unità di missione istituita con D.M. Interno 31/07/2010, i Regolamenti e Statuti dei singoli Comuni in quanto compatibili.

La presente convenzione, corredata dalle deliberazioni dei Consigli comunali di tutti gli Enti stipulanti, viene inviata, in copia integrale e conforme, all'Ill.mo Sig. Prefetto di Torino, presso l'ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali del Piemonte.

Letto, confermato e sottoscritto

per il Comune di Tornaco, il Sindaco Gaudenzio Sarino

per il Comune di Nibbiola, il Sindaco Giuseppe Rubini

per il Comune di San Nazzaro Sesia, il Sindaco Stefano Zanzola
